

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 10 dicembre 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo Presidente, Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Verusio Dr. Francesco, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DELL' A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORA/BENEVENTO DEL 31.8.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 22.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' A.S. Sora di Sora (Frosinone) ai sensi dall' art.33 n. 1 C.G.S. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 – RECLAMO DELLA POL.VILLABATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ELENKA TOMMASO NATALE/VILLABATE DEL 5.10.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Villabate di Villabate (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 – 3 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

3 - RECLAMO DEL MINISOCER BARRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 MINISOCER BARRA/BOSCOTRECASE DEL 18.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 31 del 6.11.2003).

La C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal Minisoccer Barra di Ottaviano (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa versata.

4 – RECLAMO DELL’A.S.C. AMO GELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA AIRONE MODICA/AMO GELA DEL 26.9.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 24 del 30.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’ A.S.C. Amo Gela di Gela (Caltanissetta) ai sensi dell’art. 55 n. 2 N.O.I.F. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo Presidente, Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Esposito Dr. Luigi Antonio, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

5 – RECLAMO DELL’ AVOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AVOLA/PGS S. PIO X DEL 5.10.2003– (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003).

La C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’Avola Calcio di Avola (Siracusa), annulla le sanzioni della penalizzazione di n. 1 punto in classifica e dell’ammenda di €100,00 inflitte alla reclamante dai primi giudici.

6 – RECLAMO DELL’ A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA OFFAGNA/ NUOVA FOLGORE DELL’11.10.2003– (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche– Com. Uff. N. 27 del 30.10.2003).

La C.A.F. respinge l’appello dell’A.C. Nuova Folgore di Ancona. Dispone incamerarsi la tassa versata.

Publicato in Roma l’ 11 dicembre 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro